

DETERMINA N. 8/19/DIS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE
DA PARTE DELLA SOCIETÀ MEDIACOM S.R.L. DALLA SOCIETÀ GM
COMUNICAZIONE S.R.L. DI UN'AUTORIZZAZIONE PER LA FORNITURA
DI SERVIZI DI MEDIA IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE E DELLA
CORRISPONDENTE NUMERAZIONE LCN**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante *“Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, di seguito denominato anche *Regolamento*;

Direzione infrastrutture e servizi di media

VISTA la delibera n. 9/19/CONS, del 10 gennaio 2019, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2017*;

VISTA la nota, pervenuta il 24 luglio 2019 (prot. AGCOM n. 325549), con la quale il rappresentante legale della società Mediacom S.r.l. ha comunicato di aver acquisito dalla società GM Comunicazione S.r.l. il titolo autorizzatorio per la fornitura di servizi media audiovisivi in chiaro destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito nazionale, per il marchio “*Life 120 Channel*” e la corrispondente numerazione del Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre LCN 61;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del Testo Unico è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;

2. la società acquirente Mediacom S.r.l., dalla documentazione acquisita in atti, alla data dell’operazione risulta essere:

- società a responsabilità limitata con sede legale in via Fontana Vecchia n. 12, 04019 – Terracina (LT), c.f. / p.iva n. 02989720590, con capitale, iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Latina n. LT – 215246;
- avente il seguente assetto amministrativo: Amministratore unico Mario Di Lembo (c.f. *OMISSIS*),
- avente il seguente assetto proprietario: controllo congiunto da parte dei signori Mario Di Lembo e Carinci Fabio (c.f. *OMISSIS*) con il 50% delle quote di capitale sociale ciascuno;
- non controllante né titolare di partecipazioni in altre società;
- non iscritta al ROC e non operante nel SIC;

4. la società GM Comunicazione S.r.l., soggetto cedente, dalla documentazione depositata al ROC e acquisita in atti risulta essere:

- società a responsabilità limitata, con sede legale in via Isonzo n. 94, 04100 – Latina (LT), iscritta al Registro delle imprese di Latina con il n. LT – 202886, c.f. / p.iva n. 02834780591;
- iscritta al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) con il n. 26679, in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi e operante nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC);

Direzione infrastrutture e servizi di media

- avente il seguente assetto amministrativo: Sciscione Giovanni (c.f. *OMISSIS*);
- socio e amministratore con rappresentanza legale, titolare del 50% delle quote del capitale sociale; Sciscione Marco (c.f. *OMISSIS*), socio e amministratore con rappresentanza legale, titolare del 50% delle quote del capitale sociale;
- controllante il 67% del capitale della società GIMAVA S.r.l. c.f./p.iva 02907510594 e titolare di una partecipazione del 15,21% del capitale della società Aplos S.p.A., c.f./p.iva n. 04107670400, entrambe non operanti nel SIC;
 - titolare di undici autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito nazionale per i seguenti marchi: “*Sport Italia*” (Aut. MiSE prot. n. DGSCERP/IV/0049954 del 21/07/2016) LCN 60, “*Life 120 Channel*” (Aut. MiSE prot. n. DGSCERP/IV/0049967 del 21/07/2016) LCN 61, “*Donna Sport TV*” (Aut. MiSE prot. n. DGSCERP/IV/0049972 del 21/07/2016) LCN 62; “*Vero*” (Aut. MiSE Prot. n. DGSCER/DIVIII/68429 del 06/11/2017) LCN 137; “*ORLER TV*” (Aut. MiSE Prot. n. DGSCER/DIVIII/68433 del 06/11/2017) LCN 144; “*Zelig Sport*” (Aut. MiSE prot. n. DGSCER/Uff.III/24172 del 29/03/2018) LCN 63; “*Canale 65*” (già “*Acqua*” Aut. MiSE prot. n. DGSCER/Uff.III/54975 del 30/11/2011) LCN 65; “*TV 153*” (già “*SportItalia*” Aut. MiSE prot. n. DGSCER/DIV.IV/2024/2018 del 11/01/2018) LCN 153; “*TV 243*” (già “*Zelig 243*” Aut. MiSE Prot. n. DGSCERP/DIV.IV/0063728 del 18/10/2017) LCN 243; “*I TV Italia*” LCN 165 (Aut. Ministeriale prot. n. DGSCER/Uff.III/27692 del 6 maggio 2014); “*Amici animali TV*” LCN 248 (Aut. Ministeriale prot. n. DGSCERP/IV/39318 del 13/06/2018);

5. l’operazione in esame è stata effettuata con atto di cessione mediante scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 20 marzo 2019 (registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Latina in data 1 aprile 2019, numero 20900), con cui la società GM Comunicazione S.r.l. ha ceduto alla società Mediacom S.r.l. l’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi in chiaro sulla televisione digitale terrestre in ambito nazionale per il marchio “*Life 120 Channel*” (ex “*Nuvola 61*”) ed il relativo LCN 61;

6. con riferimento al rispetto dei limiti del numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti di cui all’articolo 43, commi 7 e 8, del Testo unico, si rileva che l’operazione in esame, determinando l’acquisizione da parte della società Mediacom S.r.l., di un’autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in chiaro in ambito nazionale, non comporta il superamento da parte della medesima della soglia del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;

Direzione infrastrutture e servizi di media

7. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico, si rileva che la società acquirente Mediacom S.r.l., anche per il tramite di società controllate e collegate, nel 2017 *OMISSIS* conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC – così come quantificato dalla delibera n. 9/19/CONS del 10 gennaio 2019 (€ 17.478 milioni di euro per l'anno 2017) – pertanto, le operazioni in esame non risultano idonee a consentire da parte del gruppo acquirente il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

8. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 11, del Testo Unico, si rileva che le società partecipanti all'operazione in questione non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, così come definito ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259;

9. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del Testo Unico, l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 25 luglio 2019

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano